# CODICE ETICO

| | |
|---|---|
| **Adozione** | **25/03/2011** |
| **Aggiornamento #1** | **28/03/2013** |
| **Aggiornamento #2** | **12/07/2016** |
| **Aggiornamento #3** | **19/07/2017** |
| **Aggiornamento #4** | **06/02/2018** |
| **Aggiornamento #5** | **18/09/2019** |
| **Aggiornamento #6** | **15/07/2020** |
| **Aggiornamento #7** | **21/07/2021** |
| **Aggiornamento #8** | **05/05/2023** |
| **Aggiornamento #9** | **27/07/2023** |
| **Aggiornamento #10** | **09/09/2025** |
| **Aggiornamento #11** | **12/10/2026** |

## INDICE

A. PARTE GENERALE ..... 4
A.1 DEFINIZIONI ..... 4
A.2 PREMESSA ..... 8
A.3 DESTINATARI ..... 8
A.4 FINALITÀ DEL CODICE ETICO ..... 8
A.5 CODICE ETICO E MODELLO 231 EX DECRETO 231 ..... 9
A.6 VALORE CONTRATTUALE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI DEL CODICE ETICO. EVENTUALE VIOLAZIONE. SISTEMA DISCIPLINARE. ..... 9
A.7 PUBBLICITÀ DEL CODICE ETICO ..... 9
A.8 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO 231, DEL CODICE ETICO E DELLE CONDOTTE ILLECITE ..... 9

B. PARTE SPECIALE - PRINCIPI ETICI DELLA SOCIETÀ ..... 12
*B.1 Principio di legalità ..... 12*
*B.2 Principio di integrità ..... 12*
*B.3 Principio di tutela della concorrenza e del mercato ..... 12*
*B.4 Principio di trasparenza e professionalità ..... 12*
*B.5 Principio di eguaglianza e non discriminazione ..... 12*
*B.6 Principio di riservatezza ..... 12*
*B.7 Principio di valorizzazione delle risorse umane ..... 12*
*B.8 Principio di tutela dell'ambiente, salute e sicurezza ..... 12*
*B.9 Responsabilità e sostenibilità sociale, ambientale e di governance ..... 13*
*B.10 Altri principi etici ..... 13*

C. PARTE SPECIALE - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI E RAPPORTI CON GLI *STAKEHOLDERS* ..... 14
C.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI ..... 14
C.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E RISPETTO AL MERCATO ..... 14
*C.2.1 Gestione delle operazioni sociali ..... 14*
*C.2.2 Registrazione e tracciabilità delle operazioni sociali ..... 15*
*C.2.3 Budget ..... 15*
*C.2.4 Tenuta della contabilità e redazione del Bilancio ..... 15*
*C.2.5 Fatturazione ..... 15*
*C.2.5.1 Conflitto di interessi ..... 15*
*C.2.6 Trattamento delle Informazioni Riservate della Società ..... 17*
*C.2.7 Trattamento delle Informazioni Riservate di terzi ..... 17*
*C.2.8 Trattamento delle Informazioni Privilegiate e abusi di mercato ..... 17*
C.2.9 Tutela dei Dati Personali ..... *18*
C.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I CREDITORI SOCIALI ..... 18
C.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA P.A. ..... 18
C.5 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI ..... 19
C.6 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I CLIENTI ..... 19
C.7 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I PARTNER ..... 20
C.8 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI ..... 20
*C.8.1 Sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei locali aziendali ..... 21*
C.9 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO DEI BENI E DELLE RISORSE AZIENDALI ..... 22
*C.9.1 Attenzione all'ambiente ..... 22*
C.10 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI ..... 22

*C.10.1 Principi di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione* ..... *22*
*C.10.2 Principi di comportamento nei rapporti societari* ..... *24*
*C.10.3 Principi di comportamento in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione tra privati* ..... *25*
*C.10.4 Principi di comportamento in materia di prevenzione dei fenomeni di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico* ..... *25*
*C.10.5 Principi di comportamento a tutela della personalità individuale* ..... *26*
*C.10.6 Principi di comportamento a tutela del domicilio (anche informatico)* ..... *27*
*C.10.7 Principi di comportamento a tutela dell'ordine pubblico* ..... *28*
*C.10.8 Principi di comportamento a tutela del patrimonio. Previsioni antiriciclaggio e autoriciclaggio* ..... *29*
*C.10.9 Principi di comportamento a tutela della fede pubblica* ..... *29*
*C.10.10 Principi di comportamento a tutela della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari* ..... *30*
*C.10.11 Principi di comportamento a tutela del libero esercizio delle attività produttive* ..... *31*
*C.10.12 Principi di comportamento a tutela del diritto d'autore* ..... *32*
*C.10.13 Principi di comportamento a tutela dell'ambiente* ..... *32*
*C.10.14 Principi di comportamento in materia di impiego di lavoratori stranieri o di favoreggiamento della loro permanenza in Italia 33*

# CODICE ETICO

## A. PARTE GENERALE

### A.1 DEFINIZIONI

- "Codice Etico": il presente codice etico adottato da ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.;

- "Decreto 231": decreto legislativo n. 231 del 2001, contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica dipendente da reato;

- "Destinatari": gli Organi Sociali, i Dipendenti e, ove necessario, i Partner nonché comunque ogni altro soggetto cui sono rivolte le regole di comportamento e le previsioni del presente Codice Etico;

- "Dipendenti": tutti i lavoratori subordinati di ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. (compresi i dirigenti);

- "Informazioni Privilegiate" (c.d. anche informazioni *price sensitive*): si intendono le informazioni di carattere preciso che non sono rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente, uno o più Strumenti Finanziari o società emittenti di Strumenti Finanziari e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati (tali cioè da essere utilizzate da un investitore ragionevole come elemento su cui fondare le proprie decisioni di investimento). A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono Informazioni Privilegiate quelle che si riferiscono a dati economici e finanziari, progetti, acquisizioni, fusioni e strategie commerciali, relativamente alle attività della Società;

- "Informazioni Riservate": indica qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, *know how* e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, industriale, economica, commerciale, amministrativa o di altra natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale, che non siano pubblici o pubblicamente disponibili, relative alla Società e/o a terzi, che verranno messe a disposizione dei Destinatari in forma cartacea, su supporto informatico e/o in qualsiasi altra forma, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - ogni informazione, documento, dato, prospetto, di qualunque natura, relativi alla struttura patrimoniale e/o organizzativa presente o futura della Società;
  - ogni informazione, dato, prospetto, stima, studio, di qualunque natura, relativi e/o connessi ai beni utilizzati e/o di proprietà della Società, ai processi operativi e gestionali in essere, che saranno o che potrebbero essere adottati dalla Società (ivi comprese eventuali stime e valutazioni previsionali di tipo operativo-gestionale), nonché ai prodotti e/o servizi offerti o da offrire, ai clienti e/o alle politiche commerciali attuali o future;
  - tutte le informazioni derivanti e/o connesse ad eventuali analisi, sintesi e/o studi che, a seguito dell'esame delle Informazioni Riservate, siano predisposti o elaborati dalla Società e/o dai Destinatari (ivi compresi gli atti, le attività e le informazioni, formali ed informali trasmessi a voce o per iscritto in seguito a riunioni, incontri o conversazioni, anche telefoniche);
  - le Informazioni Privilegiate.

- "Italo" o la "Società": ITALO – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.;

- "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* Decreto 231 definite da Confindustria;

- "Modello 231": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto 231 di cui formano parte integrante, fra l'altro, anche i principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico, nonché il Sistema Disciplinare;

- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento ai sensi del Decreto 231;

- "Organi Sociali": il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Delegati, il Collegio Sindacale e il Comitato Esecutivo;

- "P.A." o "Pubblica Amministrazione": si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, i Ministeri, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Statali e Autostradali (ANSFISA), l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la magistratura e la Polizia Giudiziaria, gli organi di ispezione, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, esercitano pubblici poteri e/o pubblici servizi disciplinati da norme di diritto pubblico. In tale definizione rientrano altresì:
  - i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
  - i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  - le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  - i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  - coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
  - i funzionari di Stati esteri;
  - le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali;

- "Partner": tutti i lavoratori diversi dai Dipendenti che prestino la propria attività in favore di Italo quali ad esempio lavoratori parasubordinati, i prestatori d'opera, anche intellettuale, i consulenti e tutti gli altri lavoratori autonomi, tutte le controparti contrattuali di Italo – persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti – e comunque tutti i soggetti (ivi compresi i fornitori) con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione di fatto e/o sulla base di apposito accordo contrattuale;

- "Sistema Disciplinare": il sistema disciplinare aziendale adottato dalla Società al fine di sanzionare la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e, in generale, dei principi etici e di comportamento contenuti nel presente Codice Etico;

- *"Stakeholder"*: tutti coloro che direttamente o indirettamente entrano in relazione con Italo, come gli azionisti, i clienti, i Dipendenti ed i Partner, ma anche le autorità cui la Società fa riferimento nel suo operare. Più in generale, si considerano *stakeholder* di una società tutti i soggetti che sono a vario titolo interessati all'esistenza e all'operatività della Società ed i cui interessi influenzano o vengono influenzati dagli effetti delle sue attività.

- "Strumenti Finanziari": si intendono:

  a) valori mobiliari (quotati o non quotati);

  b) strumenti del mercato monetario;

  c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

  d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

  e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

  f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;

  g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

  h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

  i) contratti finanziari differenziali;

  j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato

regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;

k) quote di emissioni.

## A.2 PREMESSA

Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. è una società per azioni che opera nel mercato del trasporto ferroviario di viaggiatori sulle linee ad alta velocità/alta capacità (AV/AC), nonché sulla rete tradizionale attraverso una propria flotta di treni.

La Società, consapevole dell'importanza del contributo sociale dell'attività d'impresa, intende perseguire la ricerca della competitività sul mercato attraverso il corretto e funzionale utilizzo delle proprie risorse, nel pieno rispetto delle normative vigenti, dei principi di integrità e trasparenza, della tutela dell'ambiente e dell'integrità fisica e morale delle persone, anche al fine di accrescere la propria capacità di produrre valore e creare benessere per la collettività.

Il presente documento costituisce parte integrante del Modello 231 adottato da Italo ai sensi del Decreto 231 ed è volto a individuare l'insieme dei principi etici e dei valori che devono ispirare le condotte e i comportamenti di coloro che a qualsiasi titolo operano nell'interesse o per conto della Società.

Il presente Codice Etico indica dunque, l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Italo nei confronti degli *Stakeholder*, nonché i principi di cui esige l'osservanza da parte di tutti coloro che cooperano con essa al fine del perseguimento degli scopi aziendali.

Il Codice Etico, così come tutti i documenti di *governance* di Italo, è fatto oggetto di continua verifica e aggiornamento, alla luce dell'evoluzione della realtà normativa, degli standard di riferimento, delle prassi operative nonché del mercato.

## A.3 DESTINATARI

Salvo quanto espressamente previsto nei seguenti articoli, i principi etici e le regole comportamentali contenute nel presente Codice Etico devono essere osservati e rispettati, senza eccezione alcuna, dagli Organi Sociali, dai Dipendenti e dai Partner.

## A.4 FINALITÀ DEL CODICE ETICO

Con il presente Codice Etico, la Società:

- definisce e divulga i valori ed i principi etici che informano la propria attività nei rapporti con gli *Stakeholder*;
- indica i principi etici alla cui osservanza sono tenuti i Destinatari.

In particolare, il Codice Etico:

- individua i principi e le regole di comportamento cui la Società riconosce un valore etico positivo al fine di indirizzare la propria attività e quella dei Destinatari verso un percorso di legalità, integrità, trasparenza, professionalità, eguaglianza e non discriminazione;
- raccomanda, promuove o vieta determinate condotte e/o comportamenti, anche al di là e indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

## A.5 CODICE ETICO E MODELLO 231 EX DECRETO 231

Il Codice Etico è redatto in coerenza con il Decreto 231, di cui costituisce parte integrante, e con le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

## A.6 VALORE CONTRATTUALE DELLE REGOLE E DEI PRINCIPI DEL CODICE ETICO. EVENTUALE VIOLAZIONE. SISTEMA DISCIPLINARE.

I Dipendenti - oltre ad adempiere i doveri generali di lealtà, di correttezza e di esecuzione del contratto di lavoro secondo buona fede - devono attenersi ai principi etici ed alle regole comportamentali del presente Codice Etico, la cui osservanza è parte essenziale degli obblighi contrattuali ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.

I principi e i contenuti del presente Codice Etico costituiscono, pertanto, specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità posti dalla legge in capo ai Dipendenti e che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti in genere nei confronti della Società.

La violazione, da parte dei Dipendenti, delle regole e dei principi del presente Codice Etico costituirà, dunque, inadempimento degli obblighi del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge, dal CCNL applicabile e, comunque, dal Sistema Disciplinare.

* * *

Con riferimento ai Partner, i principi etici e le regole comportamentali - che verranno opportunamente richiamati nel relativo contratto - costituiranno veri e propri obblighi negoziali anche in conformità al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

La violazione, da parte dei Partner, del presente Codice Etico potrà determinare le conseguenze previste dal Sistema Disciplinare e comportare eventualmente anche la cessazione e/o la risoluzione del rapporto contrattuale.

## A.7 PUBBLICITÀ DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico è oggetto di pubblicità attraverso:

(i) l'inserimento di una versione aggiornata e sempre disponibile nella rete interna (Intranet);

(ii) l'affissione nei luoghi di lavoro con le modalità previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori;

(iii) il sito web.

## A.8 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO 231, DEL CODICE ETICO E DELLE CONDOTTE ILLECITE

L'OdV vigila sulla adeguatezza e osservanza del presente Codice Etico, oltre che del Modello 231 della Società.

Tutti i Destinatari del Modello 231 sono tenuti a segnalare tempestivamente ogni violazione o sospetto di violazione del Modello 231, del Codice Etico e, più in generale, qualsivoglia condotta illecita rilevante ai sensi

del Decreto 231 di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Anche i consulenti effettuano eventuali segnalazioni con riguardo ad eventuali violazioni riscontrate in sede di svolgimento dell'attività in favore della Società.

I Dipendenti e i Partner segnalano eventuali condotte discriminatorie poste in essere nei confronti loro o di soggetti terzi.

Le segnalazioni potranno essere effettuate, per iscritto e/o oralmente, attraverso gli appositi canali di comunicazione dedicati specificamente predisposti dalla Società al fine di agevolare il processo di segnalazione e comunicati a tutti i Destinatari, fermo restando che, in conformità a quanto previsto dal riformato articolo 6, comma 2-*bis*, lettera b) del Decreto 231, almeno un canale alternativo di segnalazione deve essere istituito con modalità informatiche (*https://whistleblowing.italospa.it/*).

In ossequio a quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, la Società ha predisposto la "Linea Guida di Gestione delle Segnalazioni" ed ha adottato e messo a disposizione appositi canali per l'inoltro delle segnalazioni tra cui una piattaforma informatica volta a garantire la riservatezza e tutela dell'identità del Segnalante e del Segnalato attraverso l'utilizzo di protocolli sicuri e di appositi strumenti di crittografia.

La gestione del processo di segnalazione è affidata ad un organo autonomo e dedicato, il Comitato Segnalazioni, con l'obiettivo di garantire il più alto livello di tutela dei segnalanti.

Il Comitato, nel caso di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 o di presunte violazioni, richieste o induzioni alla violazione di norme di legge e/o del Modello 231 e/o di procedure interne della Società, procede tempestivamente a coinvolgere l'Organismo di Vigilanza operando in sinergia e coordinamento con quest'ultimo.

Il Comitato è tenuto ad analizzare le segnalazioni ricevute concordando gli aspetti operativi e le verifiche da svolgere con l'Organismo di Vigilanza, eventualmente anche ascoltando il segnalante e il responsabile della presunta violazione. In caso di accertata violazione, il Comitato deve darne tempestiva comunicazione all'organo amministrativo e alle funzioni aziendali interessate, proponendo l'adozione di adeguate misure e monitorandone l'esito.

In relazione alle segnalazioni di effettive o presunte violazioni del Modello 231 o del Codice Etico o di condotte illecite, la Società si adopera affinché:

- sia sempre assicurata e garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
- non siano adottati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- siano adottate le opportune sanzioni previste nel Sistema Disciplinare nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- siano adottate le opportune sanzioni previste nel Sistema Disciplinare nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate;

- non siano in alcun modo adottati nei confronti del segnalante, per effetto della segnalazione, la sanzione disciplinare del licenziamento, il mutamento delle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria.

# B. PARTE SPECIALE - PRINCIPI ETICI DELLA SOCIETÀ

## *B.1 Principio di legalità*

La Società ha come principio etico imprescindibile il rispetto della normativa vigente in tutti i Paesi in cui essa opera. La Società non avvierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda attenersi al rigoroso rispetto di detto principio.

## *B.2 Principio di integrità*

La Società persegue i propri obiettivi di *business* nel rispetto del principio di integrità, intesa quale correttezza, onestà e lealtà nei rapporti interni ed esterni all'impresa.

## *B.3 Principio di tutela della concorrenza e del mercato*

La Società svolge la propria attività nel rigoroso rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della concorrenza e del mercato e si astiene da qualsivoglia comportamento ingannevole o scorretto e da ogni forma di concorrenza sleale o pubblicità ingannevole.

## *B.4 Principio di trasparenza e professionalità*

La Società svolge la propria attività nel rispetto del principio di trasparenza e professionalità, quest'ultima intesa come impegno ad adeguare i propri standard operativi ai criteri di massima diligenza, nella costante ricerca e applicazione delle migliori tecnologie e conoscenze e in un'ottica di miglioramento continuo.

## *B.5 Principio di eguaglianza e non discriminazione*

La Società riconosce l'eguale dignità di tutte le persone che operano per suo conto e con essa e non ammette alcuna forma di discriminazione fondata, a titolo esemplificativo, su età, sesso, sessualità, salute, identità culturale o nazionalità, opinioni politiche e/o convinzioni religiose.

## *B.6 Principio di riservatezza*

La Società garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si impegna ad adottare adeguate misure di tutela dei dati personali a qualsiasi titolo detenuti.

## *B.7 Principio di valorizzazione delle risorse umane*

La Società valorizza le capacità e le attitudini dei propri Dipendenti in vista della loro crescita umana e professionale, promuovendo lo sviluppo delle competenze, l'attitudine alla reciproca collaborazione e la corresponsabilità verso la Società di cui ciascuno è parte integrante.

## *B.8 Principio di tutela dell'ambiente, salute e sicurezza*

La Società riconosce l'ambiente come bene primario e promuove la sua tutela, privilegiando la ricerca e l'uso delle tecnologie più adatte a ridurre gli impatti sull'ecosistema.

La Società garantisce inoltre la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro attraverso l'adozione e la costante implementazione di misure organizzative, procedimentali e di controllo che, secondo la particolarità della mansione, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri Dipendenti e dei terzi.

Tutti i Dipendenti, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

La Società persegue altresì l'obiettivo della massima sicurezza della circolazione ferroviaria, a tutela dei propri Dipendenti, di ogni persona presente nei luoghi di lavoro e sui mezzi utilizzati per svolgere l'attività di trasporto, nonché dei terzi potenzialmente impattati da tale attività.

### *B.9 Responsabilità e sostenibilità sociale, ambientale e di governance*

La Società persegue altresì l'obiettivo di posizionarsi come uno degli operatori più attivi nell'integrazione e nella promozione delle tematiche ambientali, sociali e di governance (cd. "ESG") nel proprio modello di business e nella propria attività. La Società, nello svolgimento della propria attività, opera in un contesto di crescente rilevanza delle tematiche di sostenibilità, adottando e promuovendo le leading practices del settore ed allineandosi ai principali riferimenti normativi e di mercato. La Società crede, infatti, in uno sviluppo responsabile del business e per questo adotta strategie che coniugano crescita e solidità finanziaria con i principi di sostenibilità sociale e ambientale, creando valore nel lungo periodo.

### *B.10 Altri principi etici*

La Società persegue inoltre i propri obiettivi di *business* nel rispetto del principio di completezza, veridicità e tempestività delle comunicazioni destinate agli *Stakeholder*, nonché del principio di imparzialità e di riservatezza nei rapporti con questi ultimi.

# C. PARTE SPECIALE - PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI E RAPPORTI CON GLI *STAKEHOLDERS*

## C.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI

In attuazione dei principi etici della Società come sopra enunciati, i Destinatari devono:

- adottare ogni misura necessaria a prevenire la violazione dei principi etici della Società e vigilare sulla osservanza degli stessi;
- rispettare la normativa vigente in tutti i Paesi in cui la Società opera;
- rispettare tutti i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti nei confronti della Società;
- astenersi dal porre in essere comportamenti illegittimi o scorretti al fine di raggiungere gli obiettivi di *business*;
- tutelare e valorizzare le risorse umane garantendo pari opportunità di crescita umana e professionale, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale;
- utilizzare responsabilmente le risorse aziendali, al fine del rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future ed astenersi dall'utilizzarle per scopi diversi da quelli ad esse proprie;
- competere lealmente sul mercato, astenendosi, tra l'altro, dal porre in essere e/o dall'incentivare comportamenti che possano integrare forme di concorrenza sleale ovvero impedire o turbare l'esercizio dell'industria o di un commercio;
- rispettare la normativa di legge applicabile in materia di abusi di mercato e *insider trading*;
- astenersi dal porre in essere attività e/o comportamenti in contrasto con i compiti e le responsabilità loro assegnati;
- astenersi dal perseguire interessi personali o di terzi a detrimento di quelli sociali;
- astenersi dall'utilizzare il nome della Società e dallo sfruttare la reputazione della stessa, nell'interesse personale e/o di terzi;
- rispettare la normativa di legge applicabile in materia di segnalazione degli illeciti o delle violazioni del Modello 231 (c.d. *whistleblowing*).

## C.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON GLI AZIONISTI E RISPETTO AL MERCATO

Uno degli aspetti centrali che qualificano eticamente la condotta della Società è costituito dal rispetto dei principi di comportamento tesi a garantire l'integrità e la valorizzazione del capitale sociale al fine di:

(i) accrescere la solidità dell'impresa;

(ii) tutelare gli azionisti.

La Società si prefigge di garantire parità di trattamento a tutte le categorie di azionisti.

### *C.2.1 Gestione delle operazioni sociali*

Le operazioni sociali devono essere legittime, coerenti, congrue, conoscibili e tracciabili, mediante corretta ed adeguata registrazione.

### *C.2.2 Registrazione e tracciabilità delle operazioni sociali*

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Per ogni operazione deve esistere un adeguato supporto documentale (che non potrà essere distrutto o cancellato) al fine di poter procedere, in qualunque momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

### *C.2.3 Budget*

Per assicurare efficaci controlli finanziari sui costi, i budget della Società sono impostati e concordati dagli Organi Sociali.

Non sono consentite deviazioni dai budget concordati, in assenza di una previa specifica approvazione rilasciata secondo le procedure aziendali vigenti.

Non è consentita alcuna spesa fuori budget in assenza di una previa specifica approvazione rilasciata secondo le procedure aziendali vigenti.

Ogni spesa aggiuntiva che sia stata approvata dovrà essere contabilizzata ai fini di una corretta stima di risultato.

### *C.2.4 Tenuta della contabilità e redazione del Bilancio*

La raccolta, registrazione, elaborazione, presentazione e diffusione dei dati contabili e gestionali deve avvenire secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile e in linea con le procedure aziendali.

Per il perseguimento di tale obiettivo, i Destinatari, per quanto di competenza, dovranno agire con correttezza e trasparenza al fine di garantire la veridicità, l'accuratezza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni contabili e gestionali che saranno rappresentati nelle scritture contabili, nel bilancio di esercizio e in tutti gli altri documenti attestanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

### *C.2.5 Fatturazione*

Le fatture devono indicare in modo chiaro e specifico la natura dei servizi o dei beni acquistati e/o venduti. La Società predispone adeguati presidi volti a consentire di verificare l'effettività delle prestazioni svolte o dei servizi erogati.

È vietata qualsiasi condotta volta a evitare o ridurre il pagamento dell'IVA o di altre imposte e/o tasse.

#### *C.2.5.1 Conflitto di interessi*

La Società riconosce e rispetta il diritto dei Destinatari ad investimenti, affari o ad altre attività al di fuori dell'attività lavorativa prestata nell'interesse della Società, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti della Società.

In ogni caso, nell'esercizio di tali attività, è vietato fare uso delle risorse aziendali e del nome della Società e, comunque, agire in modo da poter pregiudicare il suo buon nome e la sua reputazione.

Il conflitto tra l'interesse personale dei Destinatari e quello della Società si manifesta quando un comportamento o una decisione del singolo possa generare un vantaggio immediato o differito per sé, i propri familiari o conoscenti, a discapito dell'interesse della Società.

Il conflitto di interessi potrebbe avere l'effetto di influenzare o, comunque, limitare l'obiettività di giudizio dei Destinatari fino a minare la loro lealtà nei confronti della Società.

È vietato perseguire interessi propri a danno degli interessi della Società, fare un uso personale e non autorizzato delle risorse aziendali o delle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni.

Chiunque ritenga di essere portatore di un interesse personale in conflitto – anche solo potenzialmente – con quello aziendale è tenuto a dichiararlo - prima che il conflitto in questione si manifesti o non appena tale conflitto si sia verificato - al fine di permettere alla Società la determinazione dei comportamenti da adottare. Nel caso in cui il conflitto si sia determinato all'insaputa e/o senza l'agire dell'interessato lo stesso dovrà portarlo all'attenzione della Società non appena ne sia venuto a conoscenza.

Ferma restando la vigente disciplina di legge e regolamentare e gli obblighi alla stessa conseguenti, i componenti degli Organi Sociali e i Dipendenti (compresi i dirigenti) dovranno evitare ogni reale o presunto conflitto di interessi con la Società e, comunque, dichiarare a chi di dovere le attività, gli interessi finanziari e i rapporti esterni che possano presentare eventuali conflitti di interessi, o averne l'apparenza[1].

In particolare, impregiudicata in ogni caso l'applicazione della normativa vigente, ciascun amministratore della Società dovrà dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. L'amministratore delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione in conflitto, investendo della stessa l'organo collegiale.

[1] A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i conflitti di interessi per i componenti degli Organi Sociali e i Dipendenti (compresi i dirigenti) includono l'essere portatori di interessi economici personali in un affare che coinvolga un Partner o un cliente della Società, come:

- l'acquisto o la detenzione di partecipazioni in una società cliente o fornitrice della Società ovvero l'intervenuta assunzione in esse di cariche sociali;
- l'erogazione di un prestito personale ad un Partner o ad un cliente;
- l'ottenimento di un prestito personale da un Partner o da un cliente a condizioni più vantaggiose di quelle solitamente praticate o disponibili sul mercato;
- la sollecitazione di un prestito da Partner o da clienti che, in base alle previsioni del loro Statuto, non esercitano attività di concessione di finanziamenti, in qualsiasi forma, nei confronti del pubblico;
- il riconoscimento di una provvigione per il fatto di procurare affari alla Società con un cliente o un Partner in relazione al quale si abbia un interesse personale o finanziario;
- il coinvolgimento finanziario o personale con un dipendente o rappresentante di un Partner, di un cliente o di un concorrente della Società con cui si entri regolarmente in contatto durante la conduzione degli affari della Società;
- l'ottenimento - da parte di Partner o clienti - di sconti o altri vantaggi economici che non siano fruibili al pubblico in generale o a coloro che occupano una posizione analoga in seno alla Società;
- l'accettazione di un'offerta di acquisto di azioni a condizioni di favore da una società che ricorre alla pubblica sottoscrizione in caso di rapporti con quella stessa società nell'ambito della sua attività prestata a favore della Società;
- l'offerta di lavoro a ditte fornitrici possedute o amministrate da un parente o da un amico;
- l'assunzione di decisioni a favore di un coniuge, parente o amico in merito all'assunzione o all'avanzamento di carriera dello stesso, quale eventuale Dipendente della Società;
- l'ottenimento di un impiego - anche part-time - con società che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o in aree simili a quelle in cui opera la Società;
- lo svolgimento di attività in proprio per clienti, Partner o concorrenti.

I componenti degli Organi Sociali e i Dipendenti non dovranno utilizzare le Informazioni Riservate e/o le Informazioni Privilegiate della Società, ottenute in virtù della loro posizione e ruolo nella Società, per ottenere vantaggi per sé o per altri.

### *C.2.6 Trattamento delle Informazioni Riservate della Società*

Le Informazioni Riservate della Società (e, in particolare, le informazioni e i segreti commerciali nonché il *know-how*) sono beni di valore e, dunque, la protezione delle stesse è essenziale ai fini della crescita e della capacità di competere della Società.

I Destinatari, pertanto, non devono:

- rivelare a terzi e/o diffondere le Informazioni Riservate, eccezion fatta per i casi in cui tale rilevazione e/o diffusione sia stata autorizzata;
- utilizzare le Informazioni Riservate a beneficio personale.

Anche qualora dovesse cessare il rapporto dei Destinatari con la Società, è obbligo di questi ultimi proteggere e, comunque, non divulgare le Informazioni Riservate fino a che queste non diventino di dominio pubblico.

### *C.2.7 Trattamento delle Informazioni Riservate di terzi*

È conforme ai principi etici della Società il rispetto delle Informazioni Riservate (ivi compresi i segreti commerciali) di terzi.

I Destinatari devono, pertanto, proteggere e, comunque, non divulgare le suddette Informazioni Riservate e trattarle nei limiti delle autorizzazioni ricevute, al fine di evitarne – in qualunque modo e con qualunque mezzo – un improprio utilizzo.

### *C.2.8 Trattamento delle Informazioni Privilegiate e abusi di mercato*

Il lecito trattamento delle Informazioni Privilegiate è requisito indispensabile per la Società e per il corretto funzionamento del mercato.

La Società adotta apposite procedure e sistemi di controllo al fine di garantire un adeguato trattamento, gestione e protezione delle Informazioni Privilegiate (anche nella loro comunicazione all'esterno), salvaguardandone l'accuratezza, la completezza e le corrette modalità di conservazione ed eventuale comunicazione, nel rispetto della normativa di legge applicabile. La Società garantisce inoltre la massima trasparenza sulle operazioni effettuate sui propri strumenti finanziari e assicura che la propria attività sia sempre improntata ai principi di assoluta e trasparente correttezza.

In particolare, la comunicazione a terzi delle Informazioni Privilegiate può avvenire solo nel rispetto delle procedure adottate dalla Società, esclusivamente da parte di soggetti autorizzati e, in ogni caso, in conformità alla legge e sempre in modo da garantire la correttezza, la chiarezza, la tempestività, la completezza e la parità di accesso al pubblico.

I Destinatari devono rispettare le norme, nazionali e internazionali, volte a prevenire abusi di mercato. In particolare, nella gestione delle Informazioni Privilegiate, tutti i Destinatari coinvolti sono tenuti, nell'ambito delle proprie mansioni, a rispettare la normativa in materia, gli obblighi di riservatezza e a custodire accuratamente i documenti contenenti informazioni di carattere confidenziale e riservato, anche assicurandosi che i propri codici di accesso rimangano segreti e che il proprio computer sia adeguatamente protetto, secondo quanto stabilito dalle disposizioni aziendali in tema di sicurezza.

### C.2.9 Tutela dei Dati Personali

La riservatezza è una regola di condotta sulla quale è improntata tutta l'attività della Società. In particolare, tutte le informazioni e i dati personali acquisiti o elaborati dai Destinatari nell'ambito della propria attività devono essere trattati nella più rigorosa osservanza della normativa applicabile in materia di *privacy*.

Sono considerati Dati Personali tutte le informazioni relative a persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

La Società, anche attraverso i propri collaboratori, assicura la tutela e il corretto trattamento dei Dati Personali nel rispetto della normativa di legge applicabile e, in particolare, assicura un trattamento ispirato ai principi di trasparenza, liceità, garanzia di qualità e correttezza dei dati. I Dati Personali comunque acquisiti non possono essere in alcun modo divulgati, comunicati o utilizzati se non previa autorizzazione dei loro titolari o degli organismi preposti alla tutela della *privacy*.

La Società assicura altresì la pertinenza del trattamento dei dati con le finalità dichiarate e perseguite; pertanto, i Dati Personali non saranno utilizzati per fini secondari senza il consenso dell'interessato.

Ciascun Destinatario dovrà:

- acquisire e trattare solamente i Dati Personali necessari e strettamente connessi alle proprie funzioni;
- conservare i Dati Personali acquisiti in modo da impedirne l'accesso a terzi;
- comunicare e divulgare i Dati Personali solo se autorizzati dai rispettivi titolati o dagli organismi preposti alla tutela della *privacy*.

## C.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I CREDITORI SOCIALI

La Società riconosce l'interesse dei creditori sociali a non vedere diminuite le garanzie del proprio credito.

I Destinatari devono, pertanto osservare i principi etici e i principi di comportamento di cui al precedente paragrafo C.2 i quali sono volti, oltre che alla garanzia e alla valorizzazione del capitale sociale ai fini della tutela degli azionisti, anche a salvaguardare i diritti dei creditori sociali.

Ai Destinatari è comunque vietato effettuare qualunque operazione che possa arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori.

## C.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti dai Destinatari nell'assoluto e rigoroso rispetto della normativa vigente, dei principi etici e di comportamento fissati nel presente Codice Etico, nonché delle procedure, dei regolamenti interni e delle altre regole aziendali (nei confronti dei Partner, ove questi siano stati espressamente richiamati) e, comunque, in modo da non compromettere mai la reputazione ed integrità della Società stessa.

È vietata qualunque offerta, promessa o dazione di denaro, beni o altre utilità, direttamente o per interposta persona, a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione come retribuzione per l'esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del loro ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Fermo restando il divieto di cui sopra, l'eventuale effettuazione di omaggi, doni o regalie di modico valore, in favore di funzionari ed esponenti della Pubblica Amministrazione, dovrà comunque avvenire nel rispetto delle procedure e delle altre regole aziendali.

La Società adotta adeguati meccanismi di controllo e di tracciabilità della documentazione diretta alla Pubblica Amministrazione.

Si richiamano, peraltro, espressamente i principi di comportamento di cui al successivo paragrafo C.10.

## C.5 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI

La Società non eroga contributi sotto qualsiasi forma, diretti o indiretti, a organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti o candidati, eccezion fatta per quelli dovuti/consentiti in base alla vigente normativa di legge.

Eventuali risorse erogate dovranno essere corrisposte in modo rigorosamente conforme alle leggi ed alle disposizioni vigenti.

Le relative pratiche dovranno risultare adeguatamente documentate.

Eventuali contributi da parte di Dipendenti, così come l'attività da essi prestata, sono da intendersi esclusivamente versati e/o effettuati a titolo personale e volontario.

## C.6 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I CLIENTI

La Società persegue il proprio successo sul mercato attraverso l'offerta di prodotti e servizi di alta qualità a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza.

Costituisce obiettivo prioritario della Società:

- la soddisfazione delle esigenze dei clienti, siano essi soggetti pubblici o privati;
- l'instaurazione con i propri clienti di un rapporto fiduciario e collaborativo che duri nel tempo ispirato all'onestà, alla correttezza, alla trasparenza, alla professionalità, alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia;
- la sicurezza del servizio offerto ai clienti, per tale intendendosi la sicurezza del trasporto effettuato, la sicurezza del viaggiatore durante il viaggio.

Nell'ambito dei rapporti con i clienti, ciascun Destinatario deve:

(i) ispirare la propria condotta ai principi di onestà, correttezza, trasparenza, professionalità, disponibilità, rispetto e cortesia sia nelle trattative commerciali che all'atto dell'assunzione di vincoli contrattuali;

(ii) favorire la massima soddisfazione dei clienti, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti ed accurate sui prodotti ed i servizi loro prestati, in modo da determinare scelte consapevoli;

(iii) praticare condizioni adeguate per ciascun tipo di cliente, in modo tale da garantire il trattamento uniforme dei clienti che si trovano nelle medesime condizioni ed evitare ingiuste discriminazioni;

(iv) fornire servizi di qualità in linea con le ragionevoli aspettative del cliente nel rispetto delle previsioni contrattuali.

I contratti stipulati con i clienti ed ogni comunicazione indirizzata agli stessi sono improntati a criteri di semplicità, chiarezza e completezza, evitando il ricorso a qualsiasi pratica ingannevole e/o scorretta.

## C.7 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I PARTNER

La Società definisce con i propri Partner rapporti improntati al rispetto delle normative vigenti e dei principi del presente Codice Etico, avendo, in particolare, attenzione ai migliori *standard* professionali, alle migliori pratiche in materia di etica, di tutela della salute e della sicurezza e del rispetto dell'ambiente.

La selezione dei Partner, nonché la formulazione delle condizioni di acquisto dei beni e servizi per la Società:

- deve essere ispirata a valori e parametri di competenza, economicità, trasparenza, concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità nel prezzo, qualità del bene e/o del servizio, eticità, rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- deve essere effettuata tenuto conto del panorama delle offerte in genere e basata su un'accurata valutazione delle garanzie.

Va, inoltre, perseguita la collaborazione tra i Partner al fine di assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze della Società e dei suoi clienti in termini di qualità e tempi di consegna.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai Partner dovranno essere adeguatamente documentate, proporzionate all'attività svolta ed in linea con le condizioni offerte dal mercato. Non è consentito dare o promettere denaro o altra utilità a esponenti di società Partner, affinché questi ultimi compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

I Destinatari che trattano con i Partner devono agire in modo professionale e indipendente.

I Destinatari devono, altresì, agire in assenza di qualsiasi conflitto di interessi che possa influenzare decisioni nelle trattative con i Partner. Ove esista un conflitto di interessi, i Destinatari dovranno dichiarare tale conflitto ed astenersi immediatamente dal prendere decisioni (cfr. paragrafo C.2.5).

Il potere contrattuale della Società non deve essere usato a scopo personale. Non costituisce un comportamento etico ed è, dunque, contrario ai principi individuati nel presente Codice ottenere un qualsivoglia beneficio di natura personale da un Partner.

## C.8 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON I DIPENDENTI

La Società attribuisce la massima importanza a coloro che prestano la propria attività lavorativa in azienda, contribuendone direttamente alla formazione, allo sviluppo, rispettandone il modo di essere e le aspirazioni.

La Società, nel rapporto di lavoro, valorizza le competenze, le potenzialità e l'impegno dei Dipendenti e degli altri prestatori di lavoro, adoperando criteri di valutazione oggettivi relativi alle qualifiche professionali e alle capacità individuali, offrendo pari opportunità di crescita economica e professionale secondo il contributo apportato da ciascuno.

La Società non ammette alcuna forma di discriminazione.

La Società, pertanto, seleziona, contrattualizza, organizza e retribuisce i Dipendenti sulla base di criteri di competenza e di merito, nel rispetto del sistema premiante adottato ed improntato a criteri di obiettività e ragionevolezza.

I Dipendenti devono agire con professionalità, correttezza, onestà, trasparenza, diligenza e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Ai Dipendenti è fatto divieto di:

- svolgere attività che potrebbero determinare dubbi sull'integrità, sull'imparzialità o sulla reputazione della Società;
- ricevere od esigere doni e/o trattamenti di favore per omettere o per compiere gli atti rientranti nell'esercizio delle proprie funzioni (ad eccezione dei doni e/o dei trattamenti di favore previsti dalla legge e/o dal contratto di lavoro con la Società);
- ricevere od esigere, nell'esercizio delle proprie funzioni, doni e/o trattamenti di favore che non rientrino negli ordinari rapporti di cortesia e che non siano di modico valore economico.

### *C.8.1 Sicurezza dell'ambiente di lavoro e dei locali aziendali*

La Società promuove un ambiente lavorativo sano e sicuro. A tal fine, la Società:

- adotta idonei sistemi di gestione della salute e sicurezza del lavoro volti ad evitare e/o ridurre i rischi connessi;
- adegua il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta dei locali, delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, al fine di garantire condizioni rispettose dell'integrità fisica e morale nonché della dignità individuale e per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo nonché per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tiene conto del grado di evoluzione della tecnica e adegua tempestivamente le misure di prevenzione e controllo;
- programma le misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, mirando ad un complesso coerente che integri in sé la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- informa, forma e addestra i Dipendenti e i Partner in ordine a tutti i rischi e in relazione all'utilizzo di apparecchiature protettive, di sicurezza e sanitarie affinché siano in grado di affrontare i rischi di infortuni sul posto di lavoro;
- impartisce adeguate istruzioni ai lavoratori;
- definisce specifici obiettivi e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione di infortuni e malattie professionali;
- vigila sul coretto adempimento degli obblighi antinfortunistici da parte dei Dipendenti o dei Partner a ciò tenuti.

In ottemperanza ai principi di cui sopra, i Destinatari dovranno:

- rispettare puntualmente e costantemente la normativa vigente, i provvedimenti dell'Autorità nonché le procedure e le istruzioni della Società in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- utilizzare sempre le misure di protezione e/o sicurezza messe a disposizione dalla Società e volte a proteggere sé stessi e gli altri soggetti agenti nella sfera d'azione della Società stessa da danni e malattie sul lavoro;

- mantenere l'ambiente lavorativo sano e sicuro;
- evitare e/o ridurre l'uso di materiali tossici e pericolosi.

## C.9 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L'UTILIZZO DEI BENI E DELLE RISORSE AZIENDALI

I Destinatari sono responsabili di tutti i beni e le risorse aziendali della Società poste sotto la loro custodia, nonché della protezione degli stessi contro il rischio di perdite e/o danni.

I beni e le risorse aziendali della Società devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati destinati ed in conformità a quanto previsto dalle procedure e/o regole aziendali.

I Destinatari sono tenuti ad operare con la diligenza necessaria per tutelare i beni e le risorse aziendali della Società, evitandone utilizzi impropri che possano causare danno e/o riduzione della funzionalità o, comunque, utilizzi in contrasto con l'interesse della Società.

I Destinatari devono proteggere tali beni e risorse aziendali al fine di impedirne l'uso improprio e/o fraudolento. Non è consentito ai Destinatari utilizzare i beni e le risorse aziendali per svolgere attività personali e/o attività estranee al proprio incarico, salvo che sia la stessa Società ad autorizzare espressamente e in forma scritta l'uso promiscuo degli stessi.

### *C.9.1 Attenzione all'ambiente*

La Società persegue il rispetto dell'ambiente sia nell'espletamento dei servizi rivolti ai clienti sia nello svolgimento di tutte le altre attività aziendali.

In particolare, ciascun Destinatario è tenuto a fare quanto possibile per:

- migliorare attivamente l'efficienza con la quale vengono utilizzati beni e risorse aziendali limitati (a titolo esemplificativo, riciclare carta già utilizzata, eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti, regolare correttamente gli impianti di riscaldamento-condizionamento, utilizzare apparecchiature a basso consumo energetico, ecc.);
- utilizzare prodotti e/o servizi che offrano benefici ambientali;
- assicurare la costante manutenzione dei beni aziendali in modo da garantirne anche l'efficientamento energetico.

Ciascun Destinatario è tenuto, peraltro, a rispettare quanto stabilito dai controlli di gestione per minimizzare l'impatto ambientale.

## C.10 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI

### *C.10.1 Principi di comportamento nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*

È vietato compiere qualsiasi atto di corruzione o concussione nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

In particolare, è vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o indiretto, ovvero tramite interposta persona, comunque volto ad offrire o promettere (o a far offrire o a far promettere) denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio quale retribuzione per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo

a omettere o ritardare (o per aver omesso o ritardato) un atto del suo ufficio ovvero per indurlo a compiere (o per aver compiuto) un atto contrario ai suoi doveri.

È altresì vietato a coloro che nell'esercizio delle funzioni aziendali rivestano (anche) la qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio (es. capotreno):

(i) sollecitare una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per omettere o ritardare (o per aver omesso o ritardato) un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere (o aver compiuto) un atto contrario ai doveri del proprio ufficio;

(ii) costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità.

***

È vietato porre in essere comportamenti, anche di natura omissiva, tali da poter indurre in errore chiunque, ad esempio nella prospettiva di ottenere indebitamente un profitto (es.: sgravi di oneri, anche di natura previdenziale, agevolazioni fiscali o esenzioni dal pagamento di contributi previdenziali), per sé o per altri (ivi compresa la Società), in danno di soggetti terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione. Ciò premesso, deve considerarsi espressamente vietato, a titolo esemplificativo, qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o comunque volto a:

(i) predisporre (o far predisporre) documenti o dati finalizzati alla partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara alla Società ovvero l'erogazione di finanziamenti pubblici;

(ii) utilizzare (o far utilizzare) contrassegni falsificati al fine di far apparire versate tasse e contributi;

(iii) stipulare (o far stipulare) contratti per la prestazione di servizi alla Pubblica Amministrazione a seguito di dichiarazioni false relative all'esistenza di condizioni e requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita;

(iv) trasmettere dichiarazioni mendaci alle autorità pubbliche di vigilanza o comunque ostacolarne l'opera.

***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o comunque volto a:

(i) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero intervenire senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti;

(ii) alterare registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti requisiti per la partecipazione a gare ovvero per la produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o per modificare, seppur già trasmessi all'amministrazione, dati relativi alla Società.

***

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) distrarre, anche parzialmente, i contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse ovvero destinare gli stessi a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi;

(ii) utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi (scritti o orali) o attestanti fatti non veri o altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero omettere informazioni dovute al fine di conseguire per sé o per altri (ivi compresa la Società), senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni da parte della Pubblica Amministrazione;

(iii) ricorrere a qualsiasi tipo di inganno ("artifizio o raggiro"), inducendo taluno in errore, procurando a sé o ad altri (ivi compresa la Società) un ingiusto profitto con altrui danno, per l'ottenimento di contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte della Pubblica Amministrazione;

(iv) intralciare le indagini dell'Autorità Giudiziaria e/o favorire o danneggiare una delle parti di un processo penale, civile e/o amministrativo.

### *C.10.2 Principi di comportamento nei rapporti societari*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) esporre (o far esporre) nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazione) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società ovvero omettere informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge;

(ii) produrre (anche in qualità di, o in concorso con, i responsabili della revisione) false attestazioni o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, al fine di conseguire per sé o per altri (ivi compresa la Società) un ingiusto profitto;

(iii) impedire od ostacolare in qualsiasi modo, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi Sociali, ovvero al revisore;

(iv) conferire beni a valori superiori a quelli di mercato o distribuire in modo simulato utili ai soci;

(v) determinare, con atti simulati o fraudolenti, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri (ivi compresa la Società), un ingiusto profitto e così, a mero titolo esemplificativo, è espressamente vietato:

- presentare all'assemblea dei soci atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni loro contenuti;
- ammettere al voto soggetti non aventi diritto ovvero non ammettere soggetti aventi diritto di intervenire alla delibera;
- falsificare il numero di intervenuti all'assemblea;
- attribuire ad uno o più soci un numero di azioni o quote maggiore di quello effettivamente risultante dal libro soci;
- esercitare minaccia o violenza per ottenere dai soci l'adesione alla delibera o la loro astensione.

(vi) diffondere (o far diffondere) notizie false, ovvero porre in essere (o far porre in essere) operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare un'alterazione del prezzo di Strumenti Finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato

regolamentato, ovvero incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari;

(vii) esporre (o far esporre) fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazioni) relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società nell'ambito delle comunicazioni dirette alle autorità pubbliche di vigilanza al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime;

(viii) occultare (o far occultare) fatti inerenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società che avrebbero dovuto essere comunicati alle autorità pubbliche di vigilanza, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime;

(ix) acquistare o sottoscrivere (o far acquistare o sottoscrivere), fuori dei casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali;

(x) effettuare operazioni di riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge e, in particolare, di quelle poste a tutela dei creditori.

***

I Destinatari sono sempre tenuti a comunicare e a rendere noto ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

### *C.10.3 Principi di comportamento in materia di prevenzione dei fenomeni di corruzione tra privati*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a dare, promettere o offrire denaro o altra utilità, comunque non dovuti ed anche per interposta persona, a chi presta attività lavorativa presso società od enti privati (cd. corruzione "attiva").

Al contempo è fatto divieto ai Destinatari di sollecitare o ricevere denaro od altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per emettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà (cd. corruzione "passiva").

Sono del pari vietati tutti quei comportamenti (anche se posti in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretti e/o comunque volti all'istigazione alla corruzione tanto "attiva", quanto "passiva", anche tra privati.

### *C.10.4 Principi di comportamento in materia di prevenzione dei fenomeni di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) promuovere, costituire, partecipare, organizzare, dirigere o finanziare associazioni dirette ed idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato ovvero associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

(ii) dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano ad associazioni di cui al precedente punto i.;

(iii) arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;

(iv) addestrare o comunque fornire istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale;

(v) attentare alla vita od alla incolumità di una persona (ivi incluse le persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni) ovvero sequestrare una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

(vi) danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;

(vii) fornire o raccogliere fondi - con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente - nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere un atto avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero un atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi;

(viii) effettuare transazioni finanziarie, trasferire – a qualsiasi titolo – fondi a controparti senza aver preventivamente attivato ed effettuato idonee verifiche, controlli ed accertamenti (ad es. verifica della presenza dei nominativi/denominazioni di tali soggetti/enti nelle liste gestite dall'UIF) volti ad escludere il collegamento delle controparti stesse al terrorismo o ad associazioni con finalità di eversione dell'ordine democratico;

(ix) porre comunque in essere qualsiasi atto e/o condotta avente finalità di "terrorismo"[2] nonché qualsiasi atto diretto e/o, comunque, volto a ostacolare, danneggiare o, comunque, destabilizzare l'ordine democratico e la sicurezza pubblica, la sicurezza della navigazione aerea, la sicurezza della navigazione marittima e del trasporto ferroviario nonché la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

### *C.10.5 Principi di comportamento a tutela della personalità individuale*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a ledere o mettere in pericolo la dignità di una persona, e in particolare:

(i) esercitare (o far esercitare) su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni

[2] Per condotte con finalità di terrorismo si intendono condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento;

(ii) commettere tratta di persone;

(iii) indurre mediante inganno e/o costringere taluno a far ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o al trasferirsi al suo interno;

(iv) promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano ovvero di altro Stato;

(v) approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, o, in ogni caso, utilizzare, assumere o impiegare manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento;

(vi) indurre o sfruttare (o far sfruttare) la prostituzione di qualsiasi soggetto (ed, in particolare, delle persone di età inferiore agli anni diciotto);

(vii) procurarsi, detenere, distribuire, divulgare, diffondere, pubblicizzare, offrire o cedere (anche a titolo gratuito) con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, materiale pornografico che coinvolga minori di anni diciotto (e ciò anche quando tale materiale rappresenti "immagini virtuali"[3] realizzate utilizzando immagini dei minori o parti di esse);

(viii) organizzare o propagandare viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque viaggi comprendenti tali attività;

(ix) stipulare contratti di fornitura o contratti di licenza del marchio o di sponsorizzazione con imprenditori operanti in zone e/o Paesi a bassa protezione dei diritti individuali.

Allo stesso modo, è vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a cagionare la morte ovvero qualsiasi tipo di lesione nel corpo o nella mente ad una persona.

Al fine di evitare il verificarsi di eventi che mettano a rischio l'incolumità individuale delle persone, i Destinatari si impegnano, in particolare, a rispettare la normativa vigente in materia di lavoro (con particolare attenzione a quanto previsto in tema di misure di prevenzione e in generale di salute e di sicurezza) e di lavoro minorile.

### *C.10.6 Principi di comportamento a tutela del domicilio (anche informatico)*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi nel sistema stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo;

[3] Per immagini virtuali si intendono tutte quelle immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

(ii) procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo nei confronti, a titolo esemplificativo, di Dipendenti, Partner o concorrenti;

(iii) procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici al fine di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;

(iv) intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedire, interrompere o rilevare mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico in tutto o in parte il contenuto di tali comunicazioni;

(v) installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;

(vi) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici aziendali o altrui (ivi inclusi quelli utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti o, comunque, di pubblica utilità);

(vii) falsificare e cancellare documenti informatici (anche a valenza probatoria) presenti sui propri sistemi, ad es. relativi agli importi dovuti dall'ente alla P.A. nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA;

(viii) distruggere, disperdere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui;

(ix) violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (con riferimento ai soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica).

### *C.10.7 Principi di comportamento a tutela dell'ordine pubblico*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a promuovere, costituire, organizzare, partecipare, finanziare o comunque agevolare l'attività delle associazioni criminali che agiscano sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale/transnazionale.

***

È, altresì, vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) indurre una persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;

(ii) favorire taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa.

### *C.10.8 Principi di comportamento a tutela del patrimonio. Previsioni antiriciclaggio e autoriciclaggio*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto proprio o altrui, o comunque intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare;

(ii) sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto proprio o altrui, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;

(iii) impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto proprio o altrui;

(iv) intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio e/o autoriciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

### *C.10.9 Principi di comportamento a tutela della fede pubblica*

Ai Destinatari (e in particolare a tutti coloro che rivestano la qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di pubblico servizio ovvero di persona esercente un servizio di pubblica necessità) è vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) falsificare, contraffare od alterare (o a far falsificare, far contraffare o a far alterare) – in tutto o in parte – l'originale o la copia autentica di un atto pubblico, una scrittura privata, un certificato, un'autorizzazione amministrativa, un documento informatico[4], un attestato sul contenuto di atti (pubblici o privati), le registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, le notificazioni all'Autorità di pubblica sicurezza, eventuali fogli firmati in bianco (dei quali ci si trovi in possesso per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirli) o comunque qualsiasi altro documento avente efficacia probatoria (di seguito, per brevità, gli "Atti" e, singolarmente, l' "Atto");

(ii) attestare falsamente in un Atto o ad un pubblico ufficiale che un fatto sia stato da loro compiuto o sia avvenuto alla loro presenza ovvero attestare come da loro ricevute dichiarazioni agli stessi non rese, ovvero omettere o alterare dichiarazioni dagli stessi ricevute, o comunque attestare falsamente fatti dei quali l'Atto è destinato a provare la verità;

(iii) utilizzare un Atto falso;

(iv) distruggere, sopprimere od occultare un Atto vero.

È altresì vietato simulare e rilasciare in forma legale ovvero rilasciare in forma diversa dall'originale la copia di un Atto.

[4] Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

* * * *

È vietato, inoltre, qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(v) contraffare monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ovvero alterare in qualsiasi modo monete genuine;

(vi) acquistare, ricevere, introdurre, detenere, spendere o mettere altrimenti in circolazione nel territorio dello Stato monete contraffatte o alterate;

(vii) contraffare, alterare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo[5] contraffatti;

(viii) contraffare la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquistare, detenere o alienare tale carta contraffatta;

(ix) fabbricare, acquistare, detenere, alienare o fare uso di filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

(x) contraffare o alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali nonché fare uso di marchi o segni distintivi contraffatti o alterati;

(xi) contraffare o alterare brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, fare uso di brevetti, disegni o modelli industriali contraffatti o alterati.

(xii) introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati;

(xiii) detenere per la vendita, porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

### *C.10.10 Principi di comportamento a tutela della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) utilizzare Informazioni Privilegiate o diffonderle in maniera non autorizzata;

(ii) trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di Informazioni Privilegiate;

(iii) tenere comportamenti idonei a costituire un abuso di mercato o ad agevolarne la sua commissione;

[5] Per valori di bollo devono intendersi la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

(iv) acquistare, vendere o compiere altre operazioni (ovvero far acquistare, vendere o compiere altre operazioni) su Strumenti Finanziari, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, anche per interposta persona, utilizzando le Informazioni Privilegiate possedute;

(v) comunicare a terzi le Informazioni Privilegiate, al di fuori del normale esercizio dell'attività lavorativa, della professione, della funzione o dell'ufficio;

(vi) comunicare a terzi consulenti e/o professionisti esterni, per ragioni di ufficio, le Informazioni Privilegiate senza accertarsi che costoro siano tenuti al rispetto della riservatezza sulle informazioni ricevute;

(vii) raccomandare o indurre i terzi, sulla base delle Informazioni Privilegiate, all'acquisto, alla vendita o al compimento di altre operazioni su Strumenti Finanziari;

(viii) diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di Strumenti Finanziari o della quotazione dei titoli;

(ix) concludere operazioni sul mercato finanziario laddove tali comportamenti siano finalizzati a dare esecuzione ad operazioni simulate o artificiose in violazione delle normative disposte dalle autorità di vigilanza;

(x) diffondere anche in sede di adempimento degli obblighi informativi previsti dalla legge, informazioni false, simulate o, comunque, non corrette.

### *C.10.11 Principi di comportamento a tutela del libero esercizio delle attività produttive*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di altra attività commerciale ovvero compiere atti di concorrenza mediante violenza o minaccia;

(ii) porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati ovvero diversi per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita;

(iii) vendere o mettere altrimenti in commercio come genuine, sostanze non genuine destinate all'alimentazione umana;

(iv) porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;

(v) fabbricare, adoperare, introdurre nel territorio dello Stato o porre in vendita oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;

(vi) contraffare o comunque alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari ovvero porre in vendita prodotti agroalimentari con indicazioni o denominazioni contraffatte.

### *C.10.12 Principi di comportamento a tutela del diritto d'autore*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) utilizzare, a qualsiasi titolo, ovvero mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma anche mediante connessioni di qualsiasi genere;

(ii) utilizzare, a qualsiasi titolo, programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) ovvero il contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni vigenti;

(iii) rimuovere arbitrariamente ovvero eludere funzionalmente dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;

(iv) utilizzare, a qualsiasi titolo, attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano lo scopo di eludere le misure tecnologiche volte alla protezione delle opere dell'ingegno;

(v) utilizzare, a qualsiasi titolo, apparati - o parti di essi - atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;

(vi) duplicare, riprodurre, trasmettere, distribuire o diffondere abusivamente, su qualunque supporto, opere dell'ingegno ed opere letterarie drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali;

(vii) rimuovere o alterare abusivamente le informazioni che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore.

### *C.10.13 Principi di comportamento a tutela dell'ambiente*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) cagionare l'inquinamento dell'aria, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o sotterranee;

(ii) distruggere l'habitat o le specie vegetali e/o animali in esso presenti;

(iii) scaricare, fuori dai casi consentiti dalla legge, acque reflue industriali contenenti sostanze o materiali pericolosi;

(iv) effettuare o far effettuare, fuori dai casi consentiti dalla legge, attività di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti;

(v) in materia di smaltimento di rifiuti, falsificare in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fare uso di documentazione falsa, nonché violare gli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;

(vi) immettere in atmosfera sostanze inquinanti o nocive violando i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente.

### *C.10.14 Principi di comportamento in materia di impiego di lavoratori stranieri o di favoreggiamento della loro permanenza in Italia*

È vietato qualsiasi comportamento (anche se posto in essere nell'interesse e/o a vantaggio della Società) diretto e/o, comunque, volto a:

(i) occupare lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, ottenuto fraudolentemente o del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo ovvero sia stato revocato o annullato;

(ii) favorire la permanenza illegale di uno straniero sul territorio italiano al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello stesso.